

Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

Art. 1

(1)(2)

1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.

2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa.

(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 21, comma 8, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 9, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 5, comma 148, L. R. 4/2001

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 4

Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.

Art. 5

Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.

Art. 6

Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al capitolo 351 - redditi di beni patrimoniali indisponibili - dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.